

# COMUNE DI PERDASDEFOGU

## PROVINCIA DI NUORO

### CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE

#### INDICE

##### **TITOLO I – DEFINIZIONE DELL’APPALTO**

ART. 1 - Oggetto del capitolato.....	2
ART. 2 – Importo dell’appalto.....	2
ART. 3 – Durata della gestione.....	2
ART. 4 - Modalità di pagamento.....	2

##### **TITOLO II – MODALITÀ DI GESTIONE – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

ART. 5 – Apertura del cimitero.....	2
ART. 6 – Referente per la gestione.....	2
ART. 7 – Pulizia e manutenzione del cimitero.....	3
ART. 8 – Attrezzature comunali.....	3
ART. 9 – Servizi cimiteriali vari.....	3
ART. 10 – Obblighi e responsabilità.....	4

##### **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 11 – Stipula del contratto.....	4
ART. 12 - Spese contrattuali.....	4
ART. 13 – Cauzione.....	5
ART. 14 – Decadenza dell’appalto.....	5
ART. 15 – Subappalto.....	5
ART. 16 - Controllo e penalità.....	5
ART. 17 – Decadenza e revoca dell’affidamento.....	5
ART. 18 – Clausola risolutiva espressa.....	6
ART. 19 – Dichiarazione di decadenza.....	6
ART. 20 – Caso speciale di recesso anticipato del contratto.....	6
ART. 21 – Elezione del domicilio.....	6
ART. 22 – Assicurazioni ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	6
ART. 23 – Controversie e Foro Competente.....	7
ART. 24 – Rinvii.....	7

## TITOLO I – DEFINIZIONE DELL'APPALTO

### ART. 1 - Oggetto del capitolato.

Il presente Capitolato disciplina le prestazioni a carico della Ditta appaltatrice dei “**Servizio di gestione del cimitero comunale**”, il corrispettivo da pagare, nonché tutti i rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento come meglio descritte negli articoli a seguire.

In caso di costruzione di nuovi loculi e/o tombe all'interno del perimetro dell'esistente del cimitero comunale e/o di ampliamento dello stesso l'appaltatore dovrà estendere l'esecuzione dei servizi prestati alle stesse condizioni economiche previste nel presente capitolato.

### ART. 2 – Importo dell'appalto.

L'importo dell'appalto annuale ammonta ad € 10.000,00 a base d'asta, oltre l'IVA di legge, salvo la riduzione a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta. La durata dell'appalto è di 1(uno) anno, eventualmente rinnovabile di uno.

Il suddetto corrispettivo è comprensivo di qualsiasi servizio inerente la gestione e manutenzione della struttura, senza alcun diritto a maggiori nuovi compensi, ritenendosi l'appaltatore in tutto soddisfatto con il pagamento del canone come sopra indicato.

### ART. 3 – Durata della gestione.

L'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del cimitero avrà la durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di stipula del contratto d'appalto o dalla consegna delle strutture, risultante da un verbale di consegna sottoscritto in contraddittorio tra la Stazione Appaltante ed il Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria.

L'affidatario dovrà garantire l'inizio del servizio entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del servizio. **E' prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno alle medesime condizioni del contratto iniziale.**

### ART. 4 - Modalità di pagamento.

I corrispettivi verranno liquidati, previo accertamento e dichiarazione del regolare espletamento del servizio, in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura al termine di ciascuna mensilità. La fattura verrà liquidata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione.

## TITOLO II – MODALITÀ DI GESTIONE – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.

### ART. 5 – Apertura del cimitero.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità, in modo tale da assicurare la presenza dell'appaltatore, o chi per lui, per tutti i giorni della settimana, dodici (12) mesi l'anno, durante il periodo di validità del contratto.

Il Gestore è obbligato a garantire l'apertura del cimitero, al fine di permettere l'accesso alla cittadinanza, vigilando al contempo sulla corretta tenuta delle strutture tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria dalle 07:30 alle 20:00.

L'orario può subire variazioni in relazione tra periodo invernale e periodo estivo.

L'Amministrazione Comunale potrà variare tale orario a suo insindacabile giudizio senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo (anche nelle giornate festive).

Il Gestore dovrà sempre essere reperibile, sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, compresi perciò i giorni festivi e le ore notturne. A tal fine dovrà comunicare alla stazione appaltante idoneo recapito telefonico (sia fisso sia cellulare), fax, ed eventuale e-mail, p.e.c., cui inoltrare qualunque richiesta di intervento. In casi di particolare urgenza dovrà intervenire entro 1 (una) ora dalla chiamata.

Le operazioni di inumazione e tumulazione potranno avvenire sia in giorni feriali che festivi, senza che l'appaltatore abbia a pretendere per questi ultimi maggiori oneri.

In caso di malattia o altro impedimento, il concessionario dovrà comunque garantire la continuità del servizio.

Le operazioni di chiusura del cimitero dovranno essere precedute da idoneo sopralluogo tale da accertare l'assenza di persone all'interno della struttura.

### ART. 6 – Referente per la gestione.

Il Gestore, al fine di favorire un ordinato coordinamento dell'attività, dovrà comunicare al Comune, all'atto della stipula del contratto di gestione, il nominativo della persona responsabile ed unico referente nei rapporti che attengono gli aspetti amministrativi e gestionali ed un recapito telefonico, impegnandosi altresì a comunicarne le eventuali variazioni.

#### **ART. 7 – Pulizia e manutenzione del cimitero.**

L'appaltatore è tenuto ad una corretta ed ordinata gestione del cimitero, in particolare egli è tenuto a svolgere le seguenti prestazioni:

- **Manutenzione del verde:**
  - Manutenzione delle aiuole e degli alberi presenti all'interno del cimitero ed in prossimità dei parcheggi, viali d'accesso, delle mura perimetrali e zone di pertinenza del cimitero, comprendente l'estirpazione delle erbacce e la zappettatura del terreno circostante;
  - Pulizia e potatura delle alberature interne ed esterne all'area cimiteriale, al fine di garantire la sicurezza e mantenere un assetto vegetativo uniforme, da eseguirsi almeno due volte l'anno;
- **Servizio pulizia:**
  - Pulizia dell'ossario e della cappella, della sala per le autopsie e di quella adibita ad ufficio e deposito attrezzi, in maniera più accurata in prossimità delle festività (commemorazione dei defunti, Ognissanti, Natale, Pasqua) e di manifestazioni di tipo civile o religioso straordinarie.
  - Pulizia delle parti interne delle cadoioe interrate e non, dei discendenti e cunette di scolo delle acque meteoriche una volta al mese, e comunque in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi.
  - Pulizia e manutenzione dei servizi igienici del cimitero.
  - Pulizia manuale e/o meccanica di tutte le parti interne al cimitero, avendo cura di asportare, ove necessario, le erbacce e riassetto del tutto almeno una volta la settimana e comunque in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi.
  - Rimozione, raccolta differenziata, stoccaggio negli appositi contenitori e corretto convogliamento allo smaltimento o al recupero di qualsiasi rifiuto rinvenuto sia all'interno che all'esterno della struttura cimiteriale;
- **Servizi di manutenzione:**

La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture, al fine di mantenere il cimitero in condizioni ottimali di conservazione e decoro.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano l'insieme delle opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione da attuare con continuità temporale al fine di conservare le strutture e gli impianti nelle condizioni migliori, di garantirne il buon funzionamento e tali da mantenerli in efficienza, rallentando il progressivo stato di usura e deterioramento.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per la fornitura delle materie prime, delle attrezzature e dei mezzi necessari per l'espletamento del servizio secondo i canoni della regola d'arte.

#### **ART. 8 -- Attrezzature comunali.**

L'Amministrazione Comunale fornirà all'appaltatore, previa stesura in contraddittorio di verbale di consistenza, tutte le attrezzature di proprietà comunale (scale per il pubblico, alzaferetri, ecc.) presenti nel Cimitero e utili all'espletamento del servizio.

L'Appaltatore risponderà del normale uso delle attrezzature comunali. Tramite idonea dichiarazione da sottoscrivere prima della firma del contratto, libererà l'Amministrazione Comunale da eventuali danni o ammanchi di quanto concesso. L'Appaltatore garantirà il buon utilizzo delle attrezzature e ne curerà a proprie spese, compreso l'acquisto dei materiali occorrenti, la manutenzione ordinaria.

Le attrezzature comunali saranno riconsegnate nello stato iniziale all'Amministrazione alla scadenza del contratto, e di ciò sarà redatto apposito verbale di consegna e constatazione dell'efficienza delle stesse.

Eventuali ammanchi o accertamento di danni alle attrezzature saranno risarciti dall'appaltatore all'Amministrazione Comunale trattenendo il relativo importo stimato a insindacabile giudizio dell'Amministrazione dalla cauzione definitiva.

#### **ART. 9 – Servizi cimiteriali vari.**

Il gestore dovrà garantire tutte le operazioni necessarie alla movimentazione delle salme nei loculi, tombe a terra, di cui al D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., dal T.U. n. 1265/1934 e ss.mm.ii. dal R.D. n. 1238/1939 e ss.mm.ii., dalle Circolari del Ministero della sanità n. 24/1993 e n. 10/1998.

Nello svolgimento di detti servizi la ditta dovrà ottemperare alle seguenti prestazioni:

- L'aggiornamento e la tenuta dei registri e della documentazione relativa;
- La gestione dell'ossario, deposito dei resti mortali col decorso del decennio previsto per legge dalla data di inumazione delle salme;

- L'approntamento delle fosse, in occasione dell'inumazione delle salme;
- L'assistenza all'inumazione, tumulazione delle salme, nonché esumazione delle stesse su disposizioni dell'autorità giudiziaria e/o dell'Amministrazione stessa;
- L'assistenza al medico legale in occasione dell'esecuzione di autopsie.
- Provvedere a ricevere la salma presso il cimitero ed a loro accompagnamento sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione ed assistendo a tutte le operazioni di inumazione o tumulazione.

Nel caso del servizio di "tumulazione" il Gestore dovrà garantire il servizio con personale alle proprie dipendenze ed eventuali attrezzature e materiali, nessuno escluso, per la collocazione delle salme nelle nicchie, nei loculi.

Il servizio di tumulazione consta delle seguenti operazioni:

- Apertura del loculo o nicchia, rimuovendo la "sigillatura" costituita, a seconda dei casi, da lastra lapidea o lastra cementizia senza danneggiare in alcun modo la stessa, eventuali danni dovranno essere risarciti dalla ditta ai concessionari;
- Trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio, compresa l'eventuale sosta nella cappella o camera mortuaria per la funzione religiosa;
- Tumulazione del feretro, posizionandolo nello spazio interno della tomba, precedente allestita;
- Chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna, o con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;
- Apposizione e fissaggio della lapide;
- Sistemazione degli ornamenti floreali (vasi, cestini, cuscini e corone) sulla tomba interessata;
- Pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla discarica autorizzata.
- Garantire la presenza del personale impiegato nelle operazioni cimiteriali con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, avendo cura che all'arrivo del feretro si sia già provveduto alla predisposizione della sepoltura, ed alla preparazione di materiali per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 10 – Obblighi e responsabilità.**

Il comportamento del Gestore nei confronti dei visitatori dovrà essere sempre improntato alla massima cortesia e correttezza.

Il Gestore sarà il solo responsabile verso l'Amministrazione Comunale del corretto svolgimento del servizio assunto, ed incomberà su di lui ogni responsabilità civile e penale dei danni prodotti a cose o persone nell'esercizio delle proprie funzioni, per proprie mancanze.

È severamente vietato all'appaltatore permettere a terze persone di eseguire lavori all'interno delle aree cimiteriali in assenza di apposita autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 11 – Stipula del contratto.**

Il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli scambi di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

L'impresa dovrà dichiarare di aver preso conoscenza, e di accettare integralmente e senza riserve, tutte le norme che costituiscono il presente capitolato.

I corrispettivi ed i compensi derivanti dalle prestazioni previste dal presente capitolato e quindi dell'importo contrattuale non sono soggetti a revisione prezzi.

#### **ART. 12 – Spese contrattuali.**

Sono a carico del Gestore tutte le spese contrattuali e fiscali, se dovute, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto. La somma necessaria dovrà essere versata prima della stipulazione dello stesso.

#### **ART. 13 – Cauzione.**

A garanzia degli oneri derivanti dal presente appalto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle pesi eventualmente sostenute dall'Amministrazione per gli interventi sostitutivi e per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio, al momento della stipula del contratto, il gestore dovrà depositare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale e comunque nella misura sancita nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tale cauzione potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza fidejussoria assicurativa, o potrà essere comprovata mediante ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria comunale, con apposita causale.

#### **ART. 14 – Decadenza dell'appalto.**

Nel caso in cui l'appaltatore dovesse, per qualsiasi motivo, sospendere anche parzialmente il servizio, l'Amministrazione Comunale potrà rescindere il contratto, senza che l'appaltatore possa in nessun modo opporsi, e restando a carico dell'appaltatore stesso tutte le conseguenze, danni e spese derivanti dall'inosservanza degli obblighi contrattuali.

L'appaltatore che non inizierà il servizio nel giorno stabilito s'intende senz'altro decaduto dall'appalto, con il conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte della stazione appaltante.

In tal caso l'Amministrazione può interpellare per la stipula di un nuovo contratto di gestione, il secondo classificato in gara d'appalto.

#### **ART. 15 – Subappalto.**

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere o sub-appaltare il servizio assunto, pena l'immediata rescissione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate alla stazione appaltante.

#### **ART. 16 - Controllo e penalità**

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività di gestione, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare il buono stato di manutenzione e la corretta conservazione e gestione della struttura.

Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel presente capitolato, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà contestata per iscritto all'appaltatore, con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro 7 (sette) giorni.

Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere comminata, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, una sanzione per ogni infrazione nella misura di seguito indicata:

- a) € 50,00 in occasione della prima contestazione;
- b) € 100,00 in occasione della seconda contestazione;
- c) € 150,00 in occasione della terza e successive contestazioni;

L'addebito avverrà direttamente sul corrispettivo mensile dovuto dal Comune all'appaltatore.

L'applicazione delle penali non cancella la possibilità di procedere, se del caso, anche in sede penale.

#### **ART. 17 – Decadenza e revoca dell'affidamento.**

L'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato si considererà decaduto prima della data di cessazione naturale fissata nel contratto nelle ipotesi seguenti:

- fallimento, cessazione, scioglimento o stato di amministrazione controllata dell'Appaltatore;
- impossibilità, per cause di grave impedimento, a garantire il servizio come stabilito nel presente capitolato;
- gravi, reiterate e comprovate inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore;

L'Ente appaltante, nei casi sopraindicati potrà deliberare la revoca dell'affidamento, provvedendo direttamente alla continuazione del servizio, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni.

Resta convenuto che in caso di rescissione del contratto, qualunque sia la motivazione, il pagamento del servizio svolto sarà effettuato fino al giorno dell'avvenuta contestazione.

Solamente nel caso di grave inadempienza, il corrispettivo spettante sarà ridotto di misura da verificare in sede di deliberazione della Giunta Municipale.

Ogni comunicazione del Comune attinente quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale dell'Impresa appaltatrice.

#### **ART. 18 – Clausola risolutiva espressa.**

Il contratto sarà risolto in caso di grave e ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- Mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- Sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 48 ore;
- Quando si trovi in stato di insolvenza;
- Cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- Abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso.

#### **ART. 19 – Dichiarazione di decadenza.**

La risoluzione del contratto sarà dichiarata mediante apposito provvedimento deliberativo.

Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa della ditta, sono a carico di quest'ultima.

Nel caso di risoluzione, il Comune potrà valersi con uso gratuito di tutto il materiale di pertinenza dell'Impresa, per la continuazione provvisoria del servizio, in economia od anche a provvedere in un altro modo alle esigenze del servizio. In tal caso il Comune, qualora il materiale sia in buone condizioni d'uso, ha facoltà di avvalersi del diritto di acquistarlo dall'impresa; in tal caso il prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti.

La cauzione prestata dalla ditta appaltatrice dichiarata decaduta viene incamerata dal Comune.

#### **ART. 20 – Caso speciale di recesso anticipato del contratto.**

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto anticipatamente, con congruo preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi e previa definizione di ogni rapporto, anche per quel che riguarda l'indennizzo da corrispondere alla ditta, nel caso in cui decidesse di assumere direttamente o a mezzo Consorzio la gestione del servizio, oppure intendesse affidarla ad una azienda municipalizzata o altra azienda pubblica rientrante nel Testo Unico D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

#### **ART. 21 – Elezione del domicilio.**

Il Gestore dovrà eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Perdasdefogu (Ente appaltante).

Detto domicilio dovrà essere mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale.

#### **ART. 22 – Assicurazioni ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.**

Qualora il Gestore intenda avvalersi di personale dipendente è tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del personale dipendente, utilizzato per lo svolgimento del servizio, in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa.

Il Gestore ha l'obbligo di osservare nei confronti del proprio personale dipendente a qualsiasi titolo le norme e le prescrizioni di legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza per gli infortuni sul lavoro. In particolare è tenuto a versare i contributi e le quote di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nonché a provvedere per lo stesso personale all'assicurazione agli effetti assistenziali e per gli infortuni sul lavoro, e ad osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Gestore s'impegna a comunicare entro 10 giorni all'Ente Coordinatore le eventuali variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto o delle cariche associative, nonché si impegna a comunicare, entro 24 ore, la modifica del Referente di cui all'art. 6.

Il Gestore esegue le prestazioni di cui al presente appalto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, sia civile che penale, sollevando il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a cose, persone, durante il periodo del contratto, pertanto assume l'obbligo di stipulare per il servizio affidatogli una polizza di assicurazione:

- a) per responsabilità civile verso terzi (considerando anche altri Enti ed i privati come terzi), con un massimale annuale non inferiore a € 1.000.000,00 per danni a persone e cose;
- b) per incendi e rischi diversi (compresi gli atti vandalici) causati ad impianti, strutture, fabbricati, pertinenze, mezzi, attrezzature con un massimale non inferiore a € 500.000,00 con clausola “valore a nuovo”.

**ART. 23 – Controversie e Foro Competente.**

Per le controversie che dovessero sorgere tra le parti, si procederà alla loro risoluzione in via amministrativa. Il foro competente è quello di Lanusei.

**ART. 24 – Rinvii.**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato in materia di disposizioni contrattuali, le parti dichiarano di rimettersi alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.